



COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 58 DEL 19/12/2019	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI PAOLA	X	
2	BOTTANELLI IDA		X
3	BETTONI PIERANGELO	X	
4	BORGHESI MATTEO	X	
5	STROCCHIO ARIANNA	X	
6	PEZZOTTI RAFFAELE	X	
7	BELLOMETTI PAOLO	X	
8	BAZZANI PIER LUIGI	X	
9	TONONI EZIO	X	
10	BETTONI DONATELLA		X
11	BORGHESI MARCO	X	
		Presenti: 9	Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Il consigliere Marco Borghesi dichiara che il Gruppo consiliare "Uniti per il cambiamento" voterà a favore della proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. , rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. le amministrazioni rilevano una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015, sul quale la Corte dei Conti, con nota n. 0025238, acquisita al protocollo dell'Ente n. 0007177/IV-05 in data 20.12.2016, ha espresso parere positivo, ritenendolo adeguatamente motivato;
- la relazione sullo stato di attuazione di suddetto piano (prot. n. 1768 del 05.04.2016), trasmessa alla Corte dei Conti in data 05.04.2016;
- la revisione straordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 24 del più volte citato d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione C.C. n. 28 del 04.10.2017;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione C.C. n. 46 del 20.12.2018;

DATO ATTO che il Comune di Sulzano, nel corso dell'anno 2019, ha concluso il procedimento di alienazione delle quote possedute nella società Cogeme s.p.a.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione,

dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in base alle motivazioni esplicitate nell'Allegato documento (Allegato A), si ritiene di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano nelle seguenti società: Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. e Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che, nell'ambito del Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 28 del 04.10.2017, l'Ente ha manifestato la volontà di dismettere la quota di partecipazione alla società "Sviluppo turistico Lago d'Iseo s.p.a. (Sassabanek)", con le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 175/2017 e che la procedura di alienazione è stata avviata con la richiesta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione della società;

RITENUTO di dismettere la quota di partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRECISATO che, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi "previo parere", anziché "previa intesa", in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia, che *"Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione"*.

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000, prot. n. 8227 del 17.12.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dal Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Paola Pezzotti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9
astenuti: 0
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Comune di Sulzano, con il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 04.10.2017, ha manifestato l'intenzione di

procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A. e che la procedura di alienazione è stata avviata con la richiesta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione della società;

4. di dare atto che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento di ricognizione delle partecipate, manifesta l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
5. di dare mandato alla Giunta comunale e agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull'attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
6. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, all'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 19/12/2019

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 19/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano li,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano li, 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI